


Publicato il 04/03/2024



N. 00895 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 15628/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15628 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro nazionale selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri reso in data 20 settembre 2023, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo in relazione

alla procedura concorsuale per il reclutamento di 816 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri (2023- 2026), indetta con decreto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D AB05933 REG2023 0075259 in data 8 febbraio 2023;

- degli atti, documenti e verbali redatti dalla predetta Commissione, sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di idoneità;

- ove occorrer possa, e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, insieme ai relativi allegati, recante “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”, con riguardo alla lettera B) della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità “3) *Le endocrinopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea (...)*”;

- ove occorrer possa, e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, insieme ai relativi allegati, recante “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”, con riguardo al codice 18 della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 4 alle “*endocrinopatie pregresse senza alterazioni funzionali che non necessitano di terapia*”;

- ove occorrer possa, e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell'articolo 12, comma 7, del bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con l'adozione di ogni conseguente statuizione;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 dicembre 2023:

- del decreto della Direzione generale per il personale militare prot. n. M_D AB05933 REG2023 0600362 del 13 ottobre 2023, recante l'approvazione della graduatoria di merito: [REDACTED]

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con l'adozione di ogni conseguente statuizione.

[REDACTED]
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13° corso triennale (2023-2026) di 816 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri – perché il candidato "ha riportato il coefficiente 4 nell'apparato EM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: [REDACTED] (COD. 18)";

- il ricorrente ha allegato l'insussistenza della causa di non idoneità rilevata dalla Commissione operante in sede concorsuale, producendo documentazione medica;

- con l'ordinanza n. 1004 del 19 gennaio 2024, questa Sezione ha disposto una verifica, della quale è stata incaricata la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, al fine di "accertare se sia riscontrabile, a carico del ricorrente, una condizione di **[REDACTED]**", specificando se vi siano ed eventualmente in cosa consistano, in concreto, gli esiti di tale pregressa patologia";

- la relazione della verifica, depositata agli atti del giudizio il 12 febbraio 2024, reca le seguenti conclusioni: "1) il ricorrente è sì affetto da **[REDACTED]** **[REDACTED]** e"; 2) allo stato attuale, gli esiti di tale patologia sono rappresentati dalla positività agli anticorpi anti-tireoglobulina e dalle alterazioni anatomiche della tiroide ecograficamente identificate; 3) in concreto, allo stato attuale, vi è una condizione di funzionalità ormonale tiroidea conservata e non è possibile esprimere valutazioni prognostiche sull'eventuale decadimento di tale funzionalità e della conseguente evoluzioni della patologia verso una condizione di ipotiroidismo";

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre **[REDACTED]**

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro sette giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di dover disporre, nelle more del predetto incumbente, l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, cod. proc. amm., ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'8 maggio 2024;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione. Dispone l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove non ancora espletate.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

Rinvia la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.